

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 03-04-12

L'anno **duemiladodici** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **Ordinaria**, seduta , convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. BUSATO TIZIANO e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. SILVESTRI CARLA MARIA.

Fatto l'appello risultano presenti:

BUSATO TIZIANO	P	MENEGHINI CRISTINA	P
VICENTINI PIETRO	P	LUCCA MARIA GISELLA	A
TERRAGNOLO GIANNI	P	RONCAGLIA GIANNICO	P
CRIVELLARO GIANNI	P	GASPANI GIANCARLO	P
MENEGHINI MICAELA	P	RIGON ROBERTO	A
CORNOLO' ANDREA	P	SARTORI MICHELE	A
BUSATO GELINDO	P	OCCHINO TIZIANA	P
ZANAROTTI RINALDO	P	COMPARIN FEDERICO	A
MARTINI ANTONIO	P		

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'Imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011,n.23 recita testualmente *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO il comma 6 dell'art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta IMU;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.27, comma 8 della Legge n.448 del 28/12/2001 che ha sostituito il comma 16 dell'art.53 della Legge 23/12/2000 n.388, che ha stabilito che il termine per approvare i regolamenti sulle entrate tributarie degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che ha differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 dall'art.29, comma 16 quinquies

del D.L. N.216/201, inserito con la conversione in legge 28/02/2012 n.14;

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla formulazione del nuovo regolamento al fine di garantire la corretta applicazione della nuova imposta IMU;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 30 dicembre 1992, n.504 in materia di ICI, per quanto richiamato dal Decreto istitutivo dell'imposta municipale propria IMU;
- l'art. 59 del D. Lgs. 446/1997, comma 1 ed in particolare le lettere f), g), i), o) e p) relative alle fattispecie oggetto di potestà regolamentare di cui il Comune di Arsiero si è avvalso in esecuzione dell'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n.23/2011;
- L'art. 25 della Legge n. 289/2002 relativo all'individuazione dei crediti di modesta entità;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione fino allo 0,1%;

d) aliquota per i fabbricati locati e fabbricati non produttivi di reddito fondiario delle imprese commerciali e strumentali per l'esercizio di arti e professioni 0,76%, con possibilità di riduzione fino allo 0,4%;

e) aliquota per i fabbricati invenduti dell'impresa costruttrice 0,76%, con possibilità di riduzione fino allo 0,38%;

TENUTO CONTO altresì, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Inoltre per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria di spettanza del

Comune. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO, come proposto dalla Giunta Comunale, di applicare per l'anno 2012 le aliquote di base previste dal citato art. 13 del D.L. 201/2011, valutato che il gettito a favore del Comune stimato in € 545.000,00 assicura il mantenimento degli equilibri della gestione corrente del bilancio;

VISTO l'allegato Regolamento sub A), costituito da n.12 articoli proposto dalla Giunta Comunale, precisando che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dallo stesso, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e dall'art.13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011 e alla legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", nonché a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria è stato visionato e discusso dalla competente Commissione Consiliare che si è riunita il 02.04.2012.

SENTITA la sottoriportata discussione:

Il Cons.Gaspani: vorrebbe capire come mai non si sia portata in diminuzione l'aliquota IMU seconda casa per portarla ai valori pari a quelli dell'ICI quando era in vigore.

Il Sindaco risponde spiegando il meccanismo dell'IMU.

Il gettito IMU, derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, è interamente destinato al Comune, mentre quello derivante dagli altri immobili spetta per metà allo Stato.

L'IMU seconda casa viene calcolata in base all'aliquota dello 0,76% Qualora essa venisse ridotta, il mancato gettito che ne deriva sarebbe posto a carico del Comune perché è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Se il Comune decide di intervenire a modificare l'aliquota, dovrà considerare che allo Stato spetta comunque lo 0,38% dell'imposta "teorica".

Le detrazioni previste normativamente e le detrazioni e riduzioni d'imposta deliberate dal Comune non sono applicabili alla quota riservata allo Stato

Il Sindaco, a conclusione della sua esposizione, conclude: " Siamo esattori per lo Stato".

Il consigliere Gaspani osserva: "Che siamo noi. Come si dimentica troppo spesso".

Sindaco: osserva che non è proprio così.

Il Sindaco presidente dà quindi la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario affinché illustri il Regolamento IMU.

La Rag. Campana illustra il testo del Regolamento oggetto di approvazione.

Il Cons. Gaspani: " Siamo favorevoli al regolamento ma ci asteniamo sulle aliquote perché sono una responsabilità di bilancio, quindi complessivamente ci asterremo".

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti:

Favorevoli n. 11
Contrari n. 0 (nessuno)
Astenuiti n. 2 (Gaspani, Occhino)

D E L I B E R A

1. **di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, sub. A)**, adottato ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in base alle disposizioni previste dall'art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, nonché dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23;
2. **di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale;
3. **di determinare** per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria:
 - a) **aliquota di base 0,76% ;**
 - b) **aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;**
 - c) **aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % ;**
 - d) **aliquota per i fabbricati locati e fabbricati non produttivi di reddito fondiario delle imprese commerciali e strumentali per l'esercizio di arti e professioni 0,76%;**
 - e) **aliquota per i fabbricati invenduti dell'impresa costruttrice 0,76%;**
4. **di dare atto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;
5. **di dare atto** altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;

6. **di disporre** che una copia conforme del Regolamento e della presente deliberazione di approvazione dello stesso e di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, con separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 0 (nessuno)
Astenuti	n. 2 (Gaspani, Occhino)

su n.ro 13 Consiglieri presenti

allegato sub A)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. _____ del 03/04/2012

INDICE

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Abitazione principale

Art.3 - Determinazione dei valori delle aree fabbricabili

Art.4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art.5 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art.6 - Attività di controllo e recupero

Art.7 - Rimborsi e compensazione

Art. 8 - Importi minimi di versamento, rimborsi e recuperi

Art.9 - Potenziamento attività di controllo e incentivi al personale addetto

Art.10 - Differimento dei termini e versamenti rateali

Art.11 - Riscossione coattiva

Art.12 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta municipale propria ed ogni altra normativa legislativa e regolamentare applicabile al tributo.

Art. 2 Abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria sono equiparate all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, le seguenti unità immobiliari:
 - a) L'abitazione e relative pertinenze oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso.
 - b) L'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Art. 3 Determinazione dei valori delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si procede ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti per zone omogenee nella **tabella allegata al presente Regolamento – allegato sub.A)**;
2. I valori stabiliti nella tabella di cui al comma 1 possono essere periodicamente variati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, il quale può avvalersi anche di una apposita Commissione nominata dalla Giunta stessa, costituita da soggetti esterni e funzionari di comuni vicini.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete nessun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
4. Le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero effettuati a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457. In questo caso la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Nel caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

Art. 4 Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
- a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dall'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
3. Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno due anni e comunque per un periodo non eccedente cinque anni di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.5

Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito nel 2° comma dell'art. 9 del D.Lgs. n.23/2011, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, per le somme versate per conto degli altri.

Art.6

Attività di controllo e recupero

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non si procede al recupero della maggiore imposta dovuta qualora la stessa sia uguale o inferiore al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 8.

Art.7

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dall'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 8.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 8

Importi minimi di versamento, rimborsi e recuperi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ai seguenti importi minimi:
 - per versamenti di imposta ordinaria su autoliquidazione del contribuente: € 5,00;
 - per rimborsi su richiesta del contribuente o d'ufficio: € 10,00;
 - per recuperi nell'ambito dell'attività di controllo: € 10,00.
2. L'importo minimo di € 5,00 per versamenti ordinari si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Se nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell'ufficio ne deriva che la maggiore imposta dovuta è pari o minore di € 10,00, anche le sanzioni e gli interessi conseguenti non sono dovuti.

Art.9

Potenziamento attività di controllo e incentivi al personale addetto.

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti

per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

2. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e incassate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale addetto all'ufficio tributi che ha partecipato a tale attività.

3. Le modalità di attribuzione e la quantificazione dei compensi incentivanti di cui al comma 2 sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa entro il limite massimo del 5% del maggior importo incassato definitivamente a titolo di imposta per ciascun anno di riferimento.

Art.10

Differimento dei termini e versamenti rateali.

1. In deroga alle scadenze di versamento previste dalle disposizioni legislative vigenti, su specifica e motivata richiesta da parte del contribuente, possono essere concessi differimenti di termini di versamento oppure rateizzazione di pagamento dell'imposta municipale propria nei seguenti casi:

- a) calamità naturali di grave entità;
- b) gravi e documentate situazioni di disagio economico attestate dai servizi sociali del Comune così individuate:
 - Documentata perdita o assenza di lavoro da oltre sei mesi;
 - Documentate cure mediche particolarmente costose per il contribuente ed i suoi familiari in relazione al reddito percepito dal nucleo familiare.

2. Il differimento del termine di versamento delle rate di imposta per i casi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, da autorizzare con apposito provvedimento motivato, è stabilito entro il termine massimo di mesi sei dalla data di scadenza del dovuto versamento.

3. Sono, altresì, stabiliti termini di versamento diversi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni legislative vigenti, per i seguenti soggetti:

a) nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

b) le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per il versamento a saldo dell'anno di riferimento.

4. Il Responsabile dell'ufficio tributi, su richiesta del contribuente, può concedere con apposito provvedimento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il versamento rateale delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento notificati e riguardanti più annualità di imposta, ovvero anche una sola annualità. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento. La concessione della rateizzazione degli importi dovuti negli avvisi di accertamento non preclude al contribuente la possibilità di utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs. 473/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997, che prevedono delle riduzioni delle sanzioni nel caso di adesione del contribuente, purché vengano rispettati i versamenti di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

5. Il piano di rateizzazione del versamento degli importi dovuti complessivamente (imposta, sanzione ed interessi) viene concordato con l'ufficio tributi fino all'estinzione del debito e comunque fino ad un massimo di 18 rate mensili oppure 6 rate trimestrali. La prima rata deve essere versata entro il termine fissato per la eventuale presentazione di ricorso alla Commissione Tributaria anche per non perdere il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni di cui agli artt. 14 del D.Lgs. 473/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997. Le restanti rate mensili o trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun mese o di ciascun trimestre del periodo nel quale il pagamento è stato dilazionato.

6. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata. L'importo di ogni singola rata è arrotondato per eccesso all'unità di euro.

7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade sia dal beneficio di definizione agevolata delle sanzioni di cui al comma 4, sia del beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

8. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Art.11

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità ed entro i termini indicati negli avvisi di accertamento notificati, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o rateizzazione, coattivamente mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni.
2. In alternativa alla riscossione tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, la riscossione coattiva può essere effettuata mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. n.639/1910 e successive modificazioni.

Art.12

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Tabella allegata sub "A" all'art. 3 del Regolamento IMU "Determinazione dei valori delle aree fabbricabili"

Si confermano gli stessi valori determinati per l'ICI ed approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2006.

Z.T.O.	Terreni edificabili	Valore	Caratteristiche particolari o vincoli del terreno (vedi legenda)	Valore
A e E/4.		€ 60,00/mc	6	€ 30,00/mc
B		€ 78,00	1 2 3 4 5 6	70,00 70,00 70,00 51,00 39,00 39,00
C1		€ 78,00	1 2 3 4 5 6	70,00 70,00 51,00 51,00 39,00 39,00
C2	Con opere di urbanizzazione già realizzate	€ 78,00	1 3	70,00 70,00
C2	Con opere di urbanizzazione ancora da realizzare	€ 62,50	1 3 6	56,50 56,50 31,50
D1	Di completamento	€ 64,50	1 2 3 4 5 6	58,00 58,00 58,00 42,00 32,50 32,50
D2	Di espansione	€ 37,50	1 3 6	34,00 34,00 19,00
E	In caso di interventi su fabbricati non rurali a norma dell'art.31 comma 1 lettere c, d, ed e della Legge 457/78 per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori	€ 78,00	1 3 6	70,00 70,00 39,00
F	Valore di esproprio	€ 39,00		

Legenda delle particolari caratteristiche o vincoli del terreno :

1. *Terreno interessato da fascia di rispetto stradale e fluviale (- 10%);*
2. *Lotto intercluso (-10%);*
3. *Presenza sul terreno di servitù quali elettrodotti, cabine elettriche, metanodotto, tralicci (-10%);*
4. *Area inferiore al lotto minimo ovvero a 600 mq se non definito (escluso terreni soggetti a PDL) (-35%);*
5. *Area che per la forma geometrica del lotto risultano di fatto a ridotta capacità edificatoria (-50%);*
6. *Aree al di fuori del capoluogo di Arsiero (-50%).*

*Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Urbanistica- Edilizia Privata
Geom. Scocco Erica*

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to CAMPANA MANUELA

IL PRESIDENTE
F.to BUSATO TIZIANO

IL SEGRETARIO
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI CARLA MARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Arsiero, li _____

Il Funzionario incaricato
BELLAN LAURA